

L. 10 aprile 1991, n. 126 ⁽¹⁾.
Norme per l'informazione del consumatore ^(1/a).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 1991, n. 89.

[\(1/a\)](#) Per il regolamento, vedi il [D.M. 8 febbraio 1997, n. 101](#), riportato al n. XCIX.

I. Informazione del consumatore.

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1 ⁽²⁾.

3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ⁽³⁾.

5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi ⁽²⁾.

(2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

(3) Comma così modificato dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

(2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

1-bis. Deroga.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento ⁽⁴⁾.

(4) Aggiunto dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

2. Sanzioni.

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 ⁽²⁾.

2. Fatto salvo quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224](#) ⁽⁵⁾, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

(2) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

(5) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro ed igiene (Prevenzione degli).

3. Disposizione transitoria.

1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Termine prorogato al 30 giugno 1996 dall'art. 1, [L. 5 gennaio 1996, n. 25](#), riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).